



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE

GIUSTIZIA PER UNA RIFORMA CHE GUARDA ALL'EUROPA



a cura di
Paolo Pascucci

*Atti del convegno di San Marino
per la presentazione dell'omonimo libro
di Giovanni Canzio e Francesca Fiecconi*

Repubblica di San Marino | 2021

ISBN: 9788899430030

Printed: April 2024



This book is licensed under Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PREMESSA

Nel pomeriggio del 19 novembre 2021, presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino, si è svolto un convegno dedicato alla presentazione del libro di Giovanni Canzio e Francesca Fieconi “Giustizia per una riforma che guarda all’Europa” (Milano, Vita e Pensiero, 2021) organizzato dall’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dall’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con il Patrocinio del Congresso di Stato.

Il convegno è stato preceduto, nella mattinata dello stesso giorno, da un’Udienza concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico.

Di seguito si propongono gli Atti del convegno.

INDICE

PREMESSA	pag. 1
-----------------	--------

INTERVENTI INAUGURALI

Andrea Belluzzi	pag. 3
Massimo Andrea Ugolini	pag. 10
Corrado Petrocelli	pag. 18
Maria Selva	pag. 25

INTRODUZIONE

Paolo Pascucci	pag. 29
----------------	---------

RELAZIONI

Pietro Curzio	pag. 42
Renzo Orlandi	pag. 55

INTERVENTI DEGLI AUTORI

Francesca Fieconi	pag. 74
Giovanni Canzio	pag. 90

INTERVENTI INAUGURALI

Andrea Belluzzi

*Segretario di Stato della Repubblica di San Marino
per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica,
le Politiche giovanili **

Eccellentissimi Capitani Reggenti, graditi ospiti, è veramente un onore per me presentare, quest'oggi, la pubblicazione dal titolo: “Giustizia. Per una riforma che guarda all'Europa”. Un testo scritto a “quattro mani” dal Presidente Giovanni Canzio e dalla Dottoressa Francesca Fieconi, magistrati di grande esperienza e raffinato pensiero giuridico.

* Discorso pronunciato nella mattinata del 19 novembre 2021 in occasione dell'Udienza concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

L'opera sarà oggetto, nel pomeriggio, di un evento di presentazione al pubblico presso il Centro Congressi Kursaal. Discuteranno del libro, insieme agli Autori, il Professor Paolo Pascucci, docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Urbino e Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese, il Dottor Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione italiana, il Professor Renzo Orlandi, docente di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Bologna, a cui porgo il più cordiale benvenuto in Repubblica.

L'evento, che gode dell'Alto patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del patrocinio del Congresso di Stato, è promosso dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, attraverso l'Istituto Giuridico, unitamente alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, alla Segreteria di Stato per la Giustizia e all'Ordine degli Avvocati e dei Notai.

In qualità di Segretario di Stato con delega all'Università, permettetemi di esprimere un sentito ringraziamento al Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese, Professor Paolo Pascucci, e ai suoi

collaboratori per l'impegno profuso nell'organizzazione della giornata odierna. La programmazione di attività convegnistica diretta alla promozione della cultura giuridica è proprio una delle finalità attribuite all'Istituto Giuridico.

Sono convinto che l'odierno incontro costituirà una significativa occasione di arricchimento e di crescita professionale per coloro che avranno l'opportunità di ascoltarvi.

Consentitemi di esprimere un plauso agli Autori per questo loro ultimo e importante lavoro, che va ad aggiungersi ad una già ricca e prestigiosa produzione in campo giuridico.

Il Presidente Canzio, attualmente Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino, è uno dei più autorevoli penalisti italiani. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di Primo Presidente della Corte di Cassazione, ha svolto le funzioni di Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila (2009-2011) e della Corte d'Appello di Milano (2011-2015).

Come sapete, la notte del 6 aprile 2009 la città di L'Aquila è stata colpita da un terremoto di vaste

proporzioni, che ha fatto crollare, in tutto o in parte, la quasi totalità degli edifici pubblici, tra i quali il palazzo di giustizia.

Il Presidente Canzio era, all'epoca, a capo della Corte d'Appello di L'Aquila e si è occupato, in prima persona, della riorganizzazione dell'apparato giudiziario della città, in condizioni davvero difficili e rischiose, dimostrando – anche in quell'occasione – professionalità, competenza e senso del dovere.

La Dottoressa Francesca Fieconi, insigne civilista, è attualmente Consigliere della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, dopo aver ricoperto per diversi anni l'incarico di Consigliere della Corte d'Appello di Milano.

Le diverse esperienze e competenze dei due Autori hanno dato vita ad una pubblicazione completa, ricca di proposte operative per adeguare, in epoca di post-pandemia, il sistema giudiziario alla società italiana in continuo cambiamento.

Il volume, pubblicato in periodo di crisi pandemica, elenca, in maniera costruttiva, le criticità della giustizia italiana come, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, l'eccessiva durata dei processi, la carenza di organico e di risorse, l'esigenza di ripensare la funzione della magistratura.

Il testo delinea poi alcune ipotesi di riforma in ambito sia civile che penale, necessarie anche per colmare il divario che separa il sistema giudiziario italiano dagli standard europei.

Per riformare la giustizia serve anche maggior cooperazione e collaborazione fra tutti i protagonisti del processo.

Nessuna riforma della giustizia è realizzabile senza magistrati “autorevoli”. Il giudice deve essere interprete del diritto, valutatore del fatto ma anche “uomo di cultura a tutto tondo, non solo giuridica ma anche umanistica e scientifica; abile nell'esercizio dell'arte del giudicare, esperto nella logica inferenziale e nella verifica degli schemi statistico-probabilistici, come pure nelle tecniche della scrittura argomentativa”.

Anche l'avvocato, gravato di responsabilità non secondarie per la corretta ed equa gestione del contenzioso, va considerato un attore fondamentale della

giustizia. Egli è, infatti, garante della legalità e del giusto processo.

Questo libro è ricco di spunti anche per la Repubblica di San Marino che si appresta, proprio sotto l'autorevole guida del Presidente Canzio, a riformare l'ordinamento giudiziario. Parafrasando il titolo del libro, è necessario anche a San Marino giungere ad una riforma che, pur salvaguardando alcune peculiarità, “guardi all'Europa” e ai migliori standard internazionali in materia di giustizia.

Eccellentissimi Capitani Reggenti, graditi ospiti, esprimo il mio sincero plauso per questa iniziativa editoriale di alto profilo che, sono certo, sarà ulteriormente apprezzata anche dai partecipanti al convegno di oggi pomeriggio.

Desidero concludere questo mio intervento ringraziando il Presidente Canzio per l'attività svolta, fin dal suo insediamento, nella veste di Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino. Le posso assicurare, esimio Presidente, che a San Marino troverà sempre un popolo amico e riconoscente per

l'impegno da Lei profuso in favore del nostro sistema giudiziario e della nostra Repubblica.

Massimo Andrea Ugolini

*Segretario di Stato della Repubblica di San Marino
per la Giustizia e la Famiglia*

Sono onorato di portare i miei saluti a tutti gli illustri ospiti di questo convegno. Il mio saluto e personale ringraziamento va, oltre che al collega Segretario per l'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, al Presidente Pietro Curzio, al Professor Renzo Orlandi e al Professor Paolo Pascucci, che ha magistralmente contribuito all'organizzazione di questa giornata. Saluto il Magnifico Rettore Corrado Petrocelli, saluto Maria Selva, Presidente dell'Ordine degli Avvocati e, attraverso di lei, tutti gli avvocati che vedo oggi numerosi. Un saluto anche a tutti i magistrati del Tribunale della nostra Repubblica.

Da parte mia non posso che ringraziare il Dottor Giovanni Canzio, Presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione e Dirigente del Tribunale della Repubblica, e la Dottoressa Francesca Fieconi, Consigliere della Suprema Corte, entrambi autori del libro

“Giustizia per una riforma che guarda all’Europa” su cui spenderò qualche considerazione.

Mi pare che più di un aspetto di questo libro possa efficacemente essere applicabile anche alla situazione della giustizia sammarinese. Nel libro si riflette sul valore dell’indipendenza della giurisdizione, che San Marino si è impegnato a rafforzare attraverso un complesso apparato di riforme.

Si affronta il tema della rinascita di un diritto comune europeo; lo *ius commune* che è vigente nella Repubblica di San Marino e che è elemento caratterizzante della nostra tradizione giuridica.

Gli Autori ragionano sulle emergenze di riforma del rito civile e penale, avvertite con serietà anche nel nostro Stato.

Si tratta, poi, delle più moderne sfide per la giurisdizione, a cui anche San Marino non si sottrarrà. Tra queste, in particolare, l’adozione di nuove modelli – improntati a sintesi e chiarezza – per il linguaggio giudiziario e per la comunicazione istituzionale.

Ed ancora, si tratta del cammino che la giustizia italiana, come anche quella sammarinese, sta

compiendo rispetto all'adozione e all'utilizzo nel processo delle nuove tecnologie.

Leggendo, mi è parso, dunque, che i nostri Stati siano legati da una comunanza di presupposti, percorsi e sfide sul tema giustizia.

L'Italia non può – oggi – rapportarsi con l'Europa senza un serio ammodernamento della propria macchina della giustizia. La ripresa economica italiana dopo la pandemia da Covid-19, come leggiamo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dipende dalla riuscita delle riforme e degli investimenti sulla giustizia, unica chiave di accesso ai fondi europei.

Occorre ripensare alle forme del processo civile e penale, approcciarsi con serietà e coraggio alle nuove tecnologie per un processo che si avvalga dell'aiuto del digitale, affrontare in modo serio e risolutivo l'annoso problema dei “tempi” dei processi, perché la giustizia ritardata è e viene percepita come giustizia negata.

Il Piano svela finalmente come la giustizia non sia un settore a costo zero, ma sia fondamentale, invece, investire sulla qualità e sulla quantità dei magistrati,

implementare la grandiosa macchina amministrativa delle cancellerie dei tribunali, di cui spesso, si tace l'importanza.

San Marino è oggi dinnanzi ad uno scenario molto simile a quello italiano. Sono simili i presupposti che ci portano a ripensare il nostro sistema ed i metodi e mi auguro che entrambi i Paesi sapranno raggiungere ottimi risultati.

La giustizia sammarinese sta affrontando un serio percorso di riforma. Riformare significa rinnovare, trasformare, cambiare le “forme” della giustizia che da tempo si dimostravano inadeguate al crescere della complessità della società e alla bruciante domanda di giustizia della cittadinanza.

La giustizia sammarinese, negli scorsi anni, ha affrontato un periodo turbolento, di forte tensione.

Tensione che è stata percepita dagli attori e destinatari principali della giurisdizione e dalla cittadinanza.

Le criticità che San Marino ha dovuto affrontare non sono sfuggite allo sguardo dell'Europa e in particolare del GRECO, l'organo anticorruzione del

Consiglio d'Europa, che ha formulato alcune Raccomandazioni nel suo quarto rapporto, la cui scadenza per il recepimento è ormai alle porte, essendo prevista a marzo 2022. Sono convinto che le difficoltà che San Marino ha affrontato non vadano taciute, ma debbano costituire il motore per quella che i nostri Autori chiamerebbero “un’audace stagione riformatrice”.

Il nostro Parlamento – il Consiglio Grande e Generale – ha dato impulso al lavoro di riforma che ha impegnato la Segreteria per la Giustizia nell’ultimo anno. Un ordine del giorno, votato a larghissima maggioranza parlamentare, ha impegnato il Governo ad un complesso di riforme, in particolare in materia di ordinamento giudiziario e di procedura penale, per adeguare il nostro ordinamento alle Raccomandazioni europee. Il Congresso di Stato ha nominato due Commissioni di studio che hanno redatto, in tempi celerissimi, due progetti di legge di riforma.

Il primo intervento riformatore è rappresentato da un ambizioso e moderno complesso di progetti di legge in materia di magistratura, ordinamento giudiziario, Consiglio giudiziario – l’organo a tutela

dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura – unitamente ad un approccio dialogante con la Commissione Consigliare per gli Affari di giustizia.

I progetti di legge sono stati approvati in prima lettura e si auspica, in tempi celeri, di giungere alla finale approvazione. Una espressione favorevole e condivisa da parte di tutta l'aula parlamentare costituirebbe l'indice del concreto impegno della Repubblica di costruire un apparato solido a tutela dell'indipendenza della magistratura e degli equilibri tra poteri dello Stato.

Il secondo intervento si concentra, invece, sul nostro codice di procedura penale. I punti saldi della riforma, in questo caso, sono stati l'attuazione del principio del giusto processo e l'avvicinamento ai principi europei.

È stato proposto un intervento organico, capace di agire sulle aree di maggiore sofferenza della giurisdizione penale, ma che – richiamando e adattando una citazione degli Autori – non ha “compromesso il nucleo essenziale delle garanzie, nella consapevolezza del carattere terribile e odioso del potere giudiziario”.

“Potere dell’uomo sull’uomo, che decide della libertà e della vita delle persone” che – mi sia consentito – in una realtà minuta come la nostra rischia ancor maggiori distorsioni se non accompagnato da importanti “finestre di giurisdizione”.

Un Gruppo di studio sta invece lavorando per giungere ad un corposo intervento per la digitalizzazione di tutte le fasi del nostro processo civile, penale e amministrativo.

Mi preme ringraziare, ancora, tutti coloro che hanno prestato il proprio impegno nelle Commissioni di studio e nella elaborazione delle riforme: professori universitari, magistrati di ogni grado, avvocati, consulenti della Segreteria di Stato, giovani tirocinanti avvocati, tutti coordinati dal Presidente del Tribunale che ha magistralmente presieduto entrambe le Commissioni.

Sono certo che il Consiglio Grande e Generale saprà responsabilmente completare l’opera e prendere in carico i progetti di riforma fornendo un saggio e ragionato apporto.

Concludendo, mi auguro che la giustizia sammarinense sappia cogliere quello che mi pare essere uno dei significati del libro: il coraggio di compiere scelte audaci, senza cadere nella tentazione dell'inerzia e – pur rispettando le solide tradizioni, che San Marino senz'altro possiede – aprirsi al cambiamento.

Non si tratta della sola risposta che San Marino, come l'Italia, deve all'Europa, ma della consapevolezza che solo quando la giustizia funziona è solido il presidio contro la legge del più forte.

Corrado Petrocelli

*Magnifico Rettore dell'Università degli Studi
della Repubblica di San Marino*

L'Università degli studi di San Marino è lieta ed onorata di aver contribuito a ospitare la presentazione del recente volume di Giovanni Canzio e Francesca Fieconi, il cui eminente rilievo appare direi sin dalla sua intitolazione: “Giustizia per una riforma che guarda all'Europa”. All'altissimo profilo dei due Autori e degli odierni Presentatori fa da riscontro l'eccezionale importanza, in questa fase così delicata e complessa che l'Italia e l'Europa intera stanno attraversando, del tema che il volume si propone di approfondire e che coincide con un'analisi a tutto campo del mondo della giustizia, un mondo che si mostra sempre più attraversato da molteplici problemi, anche conflittuali, interni ed esterni alla magistratura.

Non mancano infatti, in questo quadro, le diversità di accento ed i “distinguo” fra i giudici di merito e il giudice della legittimità come, per altro verso, quelli

tra la Suprema Corte, la Corte costituzionale e le Corti sovranazionali (Corte di Giustizia e Cedu).

Ancor più evidenti si manifestano i conflitti, ormai di lungo periodo, nei rapporti fra magistratura e potere legislativo, aggravati dalle difficoltà di comunicazione tra potere giudiziario e opinione pubblica, nonché dalla sempre più pervasiva tendenza dei media ad improvvisare processi mediatici che spesso mettono in crisi e condizionano l'azione, la credibilità e l'autonomia dei giudici nell'amministrazione della giustizia.

In una situazione che tende ad essere rappresentata e percepita come di crisi sistemica, cui non hanno certamente giovato recenti inchieste che hanno in parte delegittimato lo stesso organo di autogoverno della magistratura ordinaria, non si può non sottolineare il grande coraggio degli Autori di questo volume, che non si nascondono e non celano al lettore il contesto nel quale il loro contributo vede la luce, né il loro lungimirante sguardo programmatico.

Proprio partendo da questo contesto, l'analisi delle inefficienze del plesso giustizia e dei problemi deontologici pure presenti nella magistratura cessano di

essere mera ricapitolazione di situazioni negative, una sorta di disutile *cabier de doléances*, per divenire riflessione sulla possibilità di uscire dalla palude, attraverso la individuazione di alcune coordinate capaci di adeguare la giustizia ad una società in rapido e continuo mutamento. Giacché “tempi, qualità e quantità sono parametri di valutazione del sistema di giustizia di un Paese, perché ne disegnano sia la dimensione etica e democratica sia la potenzialità degli effetti di crescita economica”.

Le esperienze professionali e dottrinali di altissimo livello sia nel campo del diritto penale sia del diritto civile possedute dai due Autori, consentendo loro una visione a tutto campo dei molteplici aspetti negativi e positivi dell'amministrazione della giustizia, rendono possibili non solo una esatta diagnosi ma, ciò che più conta, la proposta di alcune efficaci terapie.

Ai miei occhi, certo di non specialista del giure, la fecondissima idea di fondo del volume si concretizza nella metodologia generale da seguire, indicata in uno sforzo solidale di tutti i protagonisti del mondo giudiziario, a partire dalla proposta di inserire nel dettato

costituzionale il ruolo e la funzione dell'avvocato, sia con riferimento ad un suo accresciuto ruolo di garante della legalità e del giusto processo (come emerge con chiarezza a pagina 29 del volume) sia in rapporto alla sua responsabilità nella corretta ed equa gestione del contenzioso in quanto attore della giustizia, cui dovrebbero spettare anche funzioni ausiliarie all'apparato amministrativo degli uffici giudiziari.

Non per caso nel volume si auspica (a pagina 181) che gli avvocati possano cooperare alla gestione di processi virtuosi, volti ad un equilibrato contenimento del contenzioso innanzi alla Suprema Corte, così semplificando ed accelerando i ricorsi.

A me pare questo uno dei fili rossi che si intrecciano nel volume, unitamente alla perspicua notazione secondo cui, prima e più ancora degli altri protagonisti del mondo giudiziario, debba essere innanzitutto il giudice ad interrogarsi ed a mettersi in gioco.

Particolarmente suggestiva appare la visione affacciata di un giudice non statico, ma in riflessivo “movimento”, a ciò necessitato dal vorticoso evolversi della società in cui vive ed opera e al quale egli deve

rispondere attraverso “modalità nuove e originali di ‘protagonismo’ parzialmente creativo e di supplenza all’interno di un vero e proprio ‘labirinto’ di fonti legislative e di giurisdizioni nazionali e sovranazionali” (pagina 35). Non sottraendosi alle sfide che provengono dall’intelligenza artificiale e dai processi della digitalizzazione, ai quali viene dato il giusto peso e rilievo in un’azione modernizzatrice, il vero nodo su cui il giudice deve misurarsi per sormontare le situazioni di crisi appare consistere in una riforma di natura “culturale”.

Il nuovo modello di magistrato europeo viene così individuato in “un uomo di cultura a tutto tondo, non solo giuridica ma anche umanistica e scientifica, un responsabile ed efficace valutatore del fatto e interprete del diritto, un buon ragionatore e decisore di qualità, abile nell’esercizio dell’arte del giudicare, esperto nella logica inferenziale e nella verifica degli schemi statistico-probabilistici, come pure nelle tecniche della scrittura argomentativa. E però libero da vincoli e condizionamenti che non siano la legge, la ragione e l’etica del limite e del dubbio” (pagina 39).

Suggestivo l'accostamento con il brano del *De Architectura* di Vitruvio (ma il testo è pieno di rinvii dotti, dall'“anatra” di Goethe al diritto romano, da Einstein a Calamandrei a Calvino).

Un giudice a dimensione europea, dunque, abile nel districarsi nel “labirinto” delle fonti e delle giurisprudenze, capace non solo di conoscere il diritto ma di esserne anche un artefice attivo, equiordinando e persino subordinando il primato assoluto della legge statale a favore del primato dei diritti fondamentali della persona.

Non spetta al sottoscritto, che non ne avrebbe peraltro neppure le minimali competenze, entrare nel merito delle audaci proposte riformatrici avanzate prospettando lucide ed efficaci modifiche ordinamentali sul versante civile e su quello penale.

Con ben altra scaltrita acribia ne parleranno magistralmente il Presidente Curzio, il Professor Orlandi e gli illustri Autori del volume: a me premeva sottolineare soltanto, portandovi il saluto della mia Università e l'augurio di buon lavoro, alcuni spunti di riflessione nati dalla lettura di questo densissimo saggio, il

cui punto focale mi sembra risiedere nell'affermazione della necessità di rifondare in dimensione europea un esercizio della giurisdizione inteso come servizio anziché come potere e soprattutto una cultura della giurisdizione, unico, vero ed efficace antidoto a tutte le forme di populismo giudiziario e di processi mediatici.

Maria Selva

*Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai
della Repubblica di San Marino*

È un onore essere presente qui oggi, di fronte a questa autorevolissima platea, a portare il saluto dell'avvocatura.

Il libro del Presidente Canzio e della dottoressa Fieconci, che affrontano, da par loro, con lucidità e franchezza le criticità (e le opportunità di riforma) del sistema giustizia nel settore civile e penale, rende evidenza dell'esigenza, ormai improcrastinabile, di procedere alla riforma del sistema giustizia.

Naturalmente il *focus* degli Autori è centrato sul sistema italiano, ma nessuno dei temi e delle prospettive di riforma affrontate è alieno all'ordinamento sammarinese, anzi...

Una giustizia efficiente, efficace, è paradigma ovunque imprescindibile di democrazia, è strumento e volano di crescita economica, lo è nel mondo, lo è a San Marino che, diversamente da tutti gli altri Stati del mondo, per storia e dimensioni, potrebbe divenire un

laboratorio valoriale; potremmo, almeno in potenza, accelerare e raggiungere risultati che, in altri Stati, richiederebbero percorsi più complessi ed articolati. Parimenti, San Marino potrebbe divenire l'esempio del perfetto matrimonio tra tradizione ed innovazione, senza dover necessariamente mutuare realtà processuali o ordinamentali complesse, che mal si tarano su uno Stato di poco più di trentamila anime.

L'attualità pandemica, con l'emergenza Covid, ha fatto sentire, in tutta la sua forza, l'impellenza ed emergenza della digitalizzazione della giustizia, che non è più ammissibile che in questo paese debba ancora chiamarsi sfida laddove, in altri luoghi, si ragiona di intelligenza artificiale!

Anche in questa antica terra, con una storia potentissima e tradizioni, anche nel settore della giustizia, del tutto peculiari e proprie, può senz'altro dirsi che l'urgenza delle riforme è più forte che mai, riforme strutturali, sistemiche, che devono necessariamente tenere conto delle tradizioni e delle dimensioni del piccolo Stato.

L'avvocatura, da trent'anni – e dico trent'anni – invoca a gran voce l'adozione di provvedimenti urgenti ed indefettibili, al fine di conseguire la razionalizzazione e l'efficientamento della “macchina giudiziaria”, invocando, in ogni sede, la riforma del processo penale e la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il Presidente Canzio e la dottoressa Fieconi, nel capitolo sull'indipendenza della giurisdizione, riservano un intervento anche al ruolo dell'avvocatura, che, come tutto il comparto della giustizia, ha necessità di rinnovarsi. Se noi avvocati pretendiamo, a ragione, di essere compartecipi o coprotagonisti della giurisdizione, partecipando in pieno diritto agli organi anche di rilievo costituzionale, abbiamo il dovere, a nostra volta, di riaffermare la funzione sociale e valoriale dell'avvocato, nella rappresentanza dei diritti delle persone, nel solco dell'etica, della deontologia e del giudizio.

Lavorando insieme i risultati sono prossimi, sono raggiungibili, anche nell'antica terra della libertà, nella tradizione, nell'innovazione, e con lo sguardo rivolto all'Europa.

Con il sincero auspicio che i lavori del convegno di oggi costituiscano un serio spunto di riflessione anche per la realtà sammarinese, auguro a tutti i partecipanti buon lavoro.

INTRODUZIONE

Paolo Pascucci

*Professore ordinario di diritto del lavoro
nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese*

1. Un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti a questo incontro che l'Istituto Giuridico Sammarinese dell'Università della Repubblica di San Marino e l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino hanno organizzato sotto l'alto patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con il patrocinio del Congresso di Stato.

Rivolgo il mio deferente saluto a tutte le autorità, ai magistrati sammarinesi e italiani, ai rappresentanti delle assemblee legislative sammarinesi e italiane, agli avvocati sammarinesi e italiani, ai colleghi professori

delle università italiane e di quella sammarinese che hanno accolto il nostro invito.

Desidero porgere un particolare ringraziamento ai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Massimo Andrea Ugolini e alla Presidente dell'Ordine forense sammarinese, avvocato Maria Selva, i quali, insieme ai loro staff, hanno convintamente e generosamente sostenuto questa iniziativa. E un grazie sincero rivolgo a coloro che mi affiancano nell'Istituto Giuridico Sammarinese: a Simona Capicchioni, Marica De Angelis e Genni Muccioli, il cui costante e generoso apporto è risultato fondamentale per l'organizzazione di questo evento.

Un saluto e un grazie molto particolare desidero rivolgere al Magnifico Rettore prof. Corrado Petrocchi, il quale, affidandomi la guida dell'Istituto Giuridico Sammarinese, mi ha concesso l'onore e l'opportunità di collaborare con l'Università di San Marino per valorizzarla quale fondamentale volano della crescita culturale e della modernizzazione di questa antica Repubblica, cui anche l'incontro odierno intende offrire un contributo.

Ed è in questa prospettiva che, coerentemente con la sua originaria vocazione di centro scientifico volto a studiare e a diffondere il diritto sammarinese, l'Istituto Giuridico Sammarinese non solo sta proseguendo e sviluppando le sue attività formative – dalla Scuola per le professioni legali ed economiche al Master ed agli altri corsi di formazione sulla managerialità nella pubblica amministrazione – ma, d'intesa con le altre istituzioni sammarinesi, da qualche tempo ha anche creato un sito web per la raccolta selezionata delle più significative sentenze della giurisprudenza sammarinese nel quale, alle massime finora inserite, si affiancheranno presto anche i testi integrali delle relative sentenze che saranno pubblicate nel più rigoroso rispetto del principio dell'anonimizzazione dei dati personali secondo un principio ormai invalso nel contesto europeo, come sottolineato anche nel libro che oggi si presenta. E desidero qui ringraziare i nostri borsisti, gli avvocati Gianluca Micheloni e Daniele Cherubini, per la loro preziosa collaborazione.

2. Il mio ringraziamento va, ovviamente, anche a coloro che hanno accettato di partecipare come protagonisti a questo incontro: agli Autori del libro che presentiamo e ai suoi Commentatori che qui ne discuteranno.

Si tratta di personalità del mondo giudiziario e dell'accademia ampiamente conosciute non solo nell'ambito degli operatori del diritto. Tutte accomunate, al di là della loro professione, dalla passione per la ricerca scientifica e la disseminazione dei suoi frutti.

Innanzitutto chi il libro ha scritto.

Il dottor Giovanni Canzio, il quale, dopo essere stato Presidente delle Corti di appello aquilana e milanese, è divenuto Consigliere della Corte di Cassazione, della quale è stato poi Primo Presidente dal gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, prima di approdare, nel 2020, a ricoprire l'incarico di Dirigente del Tribunale di San Marino. A quella giudiziaria ha sempre affiancato un'intensa attività scientifica e didattica, come emerge dalle numerose pubblicazioni in tema di diritto e procedura penale e di organizzazione giudiziaria, e dall'insegnamento di ordinamento giudiziario

nell'Università Cattolica di Milano. In virtù della sua riconosciuta competenza, ha presieduto e fatto parte di varie commissioni ministeriali di riforma dei codici penale e di procedura penale.

Accanto a lui la dottoressa Francesca Fiecconi, la quale, dopo essere stata Consigliere della Corte di Appello di Milano, è divenuta Consigliere della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione. Anche la dottoressa Fiecconi rappresenta un esempio di quella virtuosa e preziosa simbiosi tra attività giudiziaria e impegno scientifico e accademico, tradottasi nella pubblicazione di vari studi in tema di diritto commerciale ed europeo e nella docenza di diritto civile ed europeo nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università milanese.

Del loro libro discuteranno due autorevolissimi e notissimi giuristi, che ringrazio sentitamente per aver immediatamente accettato con entusiasmo il nostro invito.

È un vero onore avere oggi con noi il dottor Pietro Curzio, il quale dal luglio del 2020 è il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione. Se mi

permettete, è anche un piacere personale perché a Pietro Curzio mi lega una lunga frequentazione scientifica, dovuta alla comune appartenenza alla scuola giuslavoristica di Gino Giugni, tuttora cementata dalla partecipazione al Comitato direttivo della rivista da lui fondata, il *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*. Prima dell'attuale incarico, il Presidente Curzio è stato Presidente della Sesta Sezione civile e della Sezione lavoro della Cassazione, nonché componente del "Comitato scientifico" del Consiglio Superiore della Magistratura. Anch'egli vanta una ricca e brillante esperienza scientifica e didattica costellata da numerosi saggi di diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto costituzionale, diritto penale e ordinamento giudiziario, tra i quali mi piace ricordare la cura e l'aggiornamento del celeberrimo manuale di diritto sindacale di Gino Giugni e la creazione e direzione della collana "Biblioteca di cultura giuridica" dell'Editore Cacucci di Bari.

Ed è un onore e un piacere avere qui oggi anche il Professor Renzo Orlandi, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Bologna e già docente

nelle Università di Camerino, Ferrara e Firenze. Componente di comitati scientifici e direttivi di importanti riviste scientifiche, ha partecipato a vari progetti di ricerca italiani e internazionali ed è stato relatore in convegni in Italia ed all'estero. Le sue numerosissime pubblicazioni scientifiche spaziano dalla criminalità organizzata alla giustizia penale e politica, dalla riforma del processo penale alla comparazione fra gli ordinamenti processuali, dalla storia del processo penale e delle dottrine processualistiche alle funzioni e organizzazione delle corti di legittimità. Attualmente è anche Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Ateneo bolognese e, mi piace ricordarlo, Presidente della Associazione dedicata ad un grande maestro del diritto penale che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, Franco Bricola.

3. I profili dei nostri ospiti costituiscono un'assoluta garanzia del rigore scientifico del dibattito odierno su di un tema – come quello della giustizia, della sua organizzazione e della sua efficacia ed efficienza – la cui importanza per la tenuta degli apparati

democratici e per l'equilibrato sviluppo dei sistemi socio-economici appare oggi ancor più decisiva a fronte dei grandi cambiamenti in atto, condizionati tra l'altro dalla globalizzazione, dall'incessante innovazione tecnologica e dalle tante drammatiche emergenze che affliggono il pianeta e i suoi abitanti: da quella sanitaria legata alla pandemia con la quale ci stiamo ancora misurando, a quella climatica ed ambientale che rischia di sovrastarci con effetti incalcolabili, ma anche a quelle legate alle nuove povertà ed alle crescenti disuguaglianze non solo tra nord e sud del mondo.

Tutti fenomeni che si riflettono nelle nostre vite quotidiane evocando con sempre maggiore enfasi quell'esigenza del rispetto dei diritti umani e fondamentali che nelle nostre pur evolute società è tutt'altro che scontata e che, anzi, proprio l'evoluzione e la crescente complessità degli assetti sociali rende più urgente e che alla giustizia compete affermare e riaffermare.

Non spetta a me parlare di questo libro ed entrare nel merito delle tante questioni che caratterizzano oggi il sistema della giustizia nella prospettiva

europea. Questioni – mi limito a dire solo questo – che, pur prendendo come punto di osservazione particolare il contesto italiano, gli Autori affrontano con un occhio sempre proiettato sia alla comparazione sia, soprattutto, alla dimensione necessariamente sovranazionale del sistema giustizia, come si coglie nelle tante pagine dedicate al dialogo tra le varie corti europee e nazionali.

Una prospettiva che, quindi, non può non interessare anche l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia a San Marino, specialmente in una delicatissima fase come l'attuale nella quale questa antica Repubblica sta misurandosi con quelle che definirei le complesse ed ineludibili metamorfosi del proprio modello di sviluppo sociale ed economico, proiettandosi sempre più verso la dimensione europea.

D'altronde, al di là delle loro specificità, i temi sviluppati nel libro non conoscono confini statuali o geografici. Dal principio dell'indipendenza della giurisdizione, quale guardiana dello Stato di diritto, alla concezione della giurisdizione non più solo come potere ma sempre più come servizio pubblico, come tale

proiettato a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed effettività; dal fondamentale ruolo di cooperazione degli avvocati nel processo, alla costruzione di un nuovo *ius commune* europeo nel sistema multilivello, tema di naturale interesse per un paese come questo che ancora valorizza il diritto comune; dall'apporto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, all'esigenza di una giustizia che parli una lingua sempre più chiara, lineare e diretta, senza ridondanti verborosità e che valorizzi il principio della motivazione che non può prescindere dal suo "minimo costituzionale"; dal ruolo del tempo nel processo che culmina nelle problematiche della prescrizione, alla crescente importanza della prova scientifica nel complesso rapporto tra diritto e scienza, che evoca un altro aspetto decisivo per una credibile riforma del sistema giustizia nel suo complesso, vale a dire quello del livello culturale dei suoi attori (giudici e avvocati), che deve estendersi oltre il sapere giuridico ad abbracciare altri saperi scientifici e umanistici.

4. Anche per quest'ultimo aspetto, prima di dare la parola ai nostri ospiti vorrei concederla idealmente per pochi istanti a due straordinari maestri del sapere umanistico e non solo, ai quali l'Università di San Marino deve tantissimo.

Il primo è il Professor Luciano Canfora, attuale Direttore del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinese, al quale afferisce l'Istituto Giuridico Sammarinese, il quale, essendo purtroppo impossibilitato a partecipare, mi ha tuttavia pregato di leggere questo breve messaggio:

“Caro Professor Pascucci, come dissi, non potrò essere presente all'importante incontro del 19 novembre intorno al volume di Canzio e Fieconi “Giustizia per una riforma che guarda all'Europa”. Il rilievo dell'opera, che appare di immediata evidenza già in ragione dell'alta competenza dei due insigni Autori, si impone più che mai in questo momento nel quale è proprio il tema della giustizia che agita le sorti dell'Unione Europea. Come studioso di storia non posso che porre in luce la ininterrotta centralità di questo caposaldo della più generale storia della libertà,

“sorella” indissolubile della giustizia, sin dalla remota trilogia di Eschilo e fino alla grande stagione della civiltà giuridica e costituzionale europea del secondo dopoguerra. Oggi è tutto più complicato, e a tratti oscuro. Ma luce potrà venire anche dalla giornata di studio che prende le mosse da questa importante ricerca. Auguro dunque il miglior successo all’iniziativa col rammarico di non poter ringraziare di persona gli illustri ospiti. Luciano Canfora”.

L’altro maestro, che purtroppo ci ha lasciati ormai da cinque anni, è colui che fondò nel 1988 il Centro di Studi Semiotici e Cognitivi di questo Ateneo. Ed è proprio alla straordinaria penna di Umberto Eco che voglio affidare la spiegazione del motivo ultimo per cui noi oggi siamo qui, a discutere pubblicamente di un libro, o, meglio, a leggerlo tutti insieme sotto la guida dei suoi Autori e dei suoi illustri Commentatori.

Sono le parole che Guglielmo da Baskerville – l’affascinante protagonista del “Il nome della rosa” – rivolge al giovane novizio Adso da Melk, mettendolo in guardia da quei monaci che, nella biblioteca dell’abbazia dei delitti, invece di favorire la diffusione del

sapere contenuto nei libri che vi erano conservati, li occultavano impedendone la conoscenza.

“Il bene di un libro” – fa dire Eco a Guglielmo – “sta nell’essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro volta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti, e quindi è muto. Questa biblioteca è nata forse per salvare i libri che contiene, ma ora vive per seppellirli. Per questo è diventata fomite di empietà”.

È quindi una grande fortuna avere qui oggi tanti occhi a leggere il nostro libro.

RELAZIONI

Pietro Curzio

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana

Ringrazio per l'invito, estremamente gradito, i Segretari di Stato della Repubblica, il Magnifico Rettore, la Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai, il Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese.

Ho gradito il vostro invito per vari motivi: perché è la presentazione di un libro importante e perché mi ha permesso di conoscere un luogo di rara bellezza con istituzioni di grandissima tradizione e al tempo stesso con germi di modernità che mi piacerebbe molto approfondire. E poi qui tra voi ho incontrato alcuni amici cari che fanno parte della mia piccola vicenda personale, che qui mi permetto di citare solo

per nome perché per me i nomi sono ancora più importanti delle loro elevatissime qualifiche. Ho incontrato Corrado Petrocelli, Rettore dell'Università di San Marino e alcuni anni fa di quella di Bari nella quale entrambi abbiamo studiato; ho incontrato Giuseppe Severini che è del mio stesso concorso, con il quale siamo entrati insieme in magistratura; e ho incontrato Paolo Pascucci, con il quale da una vita collaboriamo per aver avuto quella che entrambi consideriamo una grande fortuna e cioè aver lavorato con un maestro del diritto del '900 quale è stato Gino Giugni; oltre, ovviamente, al piacere di essere qui con Francesca Fieconi, stimatissima collega della Corte di Cassazione e con Giovanni Canzio, mio primo Presidente, che ha lasciato un segno fondamentale nella mia formazione e che mi ha aiutato ad imparare il difficile mestiere di cassazionista e poi, spero, anche il mestiere ancor più difficile di Presidente.

L'occasione è importante perché questo è un libro di grande rilievo, che leggiamo e studiamo in un momento cruciale, un lungo periodo di trasformazioni e metamorfosi; il mondo, in questi primi decenni del

nuovo secolo, è profondamente cambiato. È segnato dalla globalizzazione dei mercati e da una concorrenza che è diventata internazionale e costringe a rivedere le nostre categorie non solo economiche, ma anche giuridiche; un mondo in cui c'è stata una fortissima accelerazione tecnologica che determina conseguenze a cascata e impone di modificare i paradigmi regolativi.

In più, nell'ultimo decennio, abbiamo dovuto affrontare una gravissima crisi finanziaria da cui, come hanno dimostrato alcuni economisti come Thomas Piketty, siamo usciti in maniera strana: la crisi non è stata identica per tutti, ma ha polarizzato le situazioni: i poveri sono diventati più poveri, i molto ricchi sono diventati ancora più ricchi, il ceto medio è stato retrocesso verso soglie di povertà o comunque di grandissima difficoltà.

Dinanzi ad un così forte cambiamento, il sistema occidentale, l'Europa, l'Italia, anche San Marino fa parte di questo sistema, ha reagito con strategie tradizionali e la crisi non è mai stata superata. Si è poi aggiunto l'ultimo fattore di crisi costituito dal Covid e qui, però, è accaduto qualcosa: si è compreso che

bisognava cambiare strategia. L'Europa si è data il Next Generation EU e gli Stati nazionali si sono dotati di piani – adesso parlo soprattutto per l'Italia di cui San Marino ovviamente risente fortemente l'influenza – il più dotato economicamente dei quali è il PNRR italiano, al cui interno la riforma della giustizia ha un ruolo centrale e strategico che, come è bene sottolineare, condiziona l'intero finanziamento.

Siamo quindi ad un passaggio cruciale in cui o certe riforme le facciamo veramente oppure andiamo incontro all'implosione del sistema. E sono riforme che devono produrre risultati: la riduzione dei tempi processuali del 40% per il civile e del 25% per il penale e la riduzione dell'arretrato del 90% all'interno di un programma che ha la sua conclusione e quindi il suo rendiconto nel giugno del 2026.

Che cosa comporta tutto questo per il mondo del diritto? Comporta la necessità di riorganizzarsi e di fare scelte legislative, amministrative ed organizzative che non possono essere di superficie.

Più a monte, però, credo comporti un profondo lavoro culturale, perché il cuore del problema è un

problema di cambio di cultura, di una nuova attrezzatura culturale. E qui si inserisce il volume di Canzio e Fieconi che costituisce un ausilio importante per operare questo ripensamento, tanto sul piano teorico che nella concreta esperienza del lavoro giudiziario.

Concretezza, spessore teorico ed esperienza di cui i due Autori sono dotati per una lunga storia personale. Senza ovviamente dispiacere a Francesca, è chiaro che quella del Presidente Canzio è una storia, rispetto alla nostra, molto più lunga e complessa per essere stato Consigliere di Cassazione autore di sentenze fondamentali, per l'esperienza della Presidenza della Corte d'Appello di L'Aquila, peraltro in un momento difficilissimo per quella città e quella regione, per essere stato Presidente della Corte d'Appello di Milano e per essere stato Primo Presidente della Corte di Cassazione, nonché per aver accettato l'invito, indice di particolare intelligenza istituzionale, a venire a dirigere il Tribunale di San Marino.

Il libro è importante perché ci aiuta a sostenere culturalmente un cambiamento che non era più possibile rinviare e che è molto difficile; un cambio di mentalità

e di metodo che sta a monte delle scelte legislative ed organizzative; perché il nostro lavoro di giudici ed avvocati è difficile, dobbiamo sicuramente puntare agli obiettivi di riduzione drastica e consistente dei tempi processuali e di riduzione dell'arretrato, ma dobbiamo farlo continuando, e anzi migliorando, nel compito di fare la giustizia. Il prodotto che noi trattiamo non è un prodotto qualsiasi, è un prodotto che deve avere un'elevatissima qualità altrimenti non serve; a noi quindi non bastano solo numeri e rapidità, occorre anche una risposta ad una domanda particolarmente importante nella vita delle persone.

Leggendo questo libro si ha una serie di indicazioni, di soluzioni, di proposte che aiutano a migliorare su tutti questi livelli; possono essere d'aiuto per il legislatore e, tra l'altro, il Presidente Canzio è impegnato anche sotto questo profilo nella Repubblica di San Marino presiedendo le Commissioni che si occupano di ordinamento giudiziario, di processo penale, di esecuzione civile e di esecuzione penale, e questa è una cosa molto interessante perché, come ha appena detto la Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai,

San Marino può diventare un laboratorio molto importante in sé e come modello da esportare in situazioni più ampie e complesse.

E poi, ovviamente, il libro è un contributo al legislatore italiano che è impegnato a 360 gradi sulle riforme perché, come voi sapete, il 19 ottobre è entrata in vigore la riforma del processo penale e adesso siamo nella fase dei decreti delegati – il Presidente Canzio coordina una delle Commissioni – e la fase dei decreti delegati è delicatissima perché affermare principi in sede di delega è importante, ma poi tradurli in regole puntuali è ben più complesso. Lunedì probabilmente avremo l'approvazione della riforma del processo civile, poi abbiamo la riforma dell'ordinamento giudiziario, i lavori della Commissione Luciani che dovranno poi essere tradotti in provvedimento legislativo e, infine, abbiamo la riforma del sistema della giustizia tributaria, anch'essa di grande rilievo, sulla base dei lavori della Commissione Della Cananea.

Rispetto a questo vasto sistema di riforme, il libro offre spunti importanti, ma al tempo stesso offre una serie di riflessioni importanti ai giuristi (giudici,

avvocati, studiosi) per aiutarli a sostenere un compito oggi difficile più che mai, ma tuttavia appassionante.

Mi limito a sottolineare alcune linee di approfondimento, tra le molte che i capitoli del libro ci offrono.

Un profilo che segna tutto il libro è il cambio di prospettiva da giudici nazionali a giudici europei, spostando il baricentro del nostro modo di ragionare. Il riferimento al diritto europeo e al confronto con le Corti non è più qualcosa di occasionale che ogni tanto capita di approfondire, ma deve essere, e sta diventando – il libro aiuta molto in tal senso – un *continuum*. In ogni momento della nostra attività dobbiamo pensare in termini di lingua comune europea e di confronto tra i vari ordinamenti nazionali e gli ordinamenti europei. Anche per San Marino, con l'adesione alla Cedu, questa riflessione è strutturale.

Il secondo punto è relativo alla cultura del giudice, al suo modo di organizzare il suo pensiero e il suo lavoro, che deve cambiare sotto molteplici aspetti e deve diventare da lavoro individuale un lavoro di squadra. In Cassazione stiamo lavorando molto in tal senso, ed io sto vivendo personalmente questo

cambiamento (la Presidenza Canzio è stata molto importante anche da questo punto di vista): puoi essere anche bravissimo, ma da solo, alla fine, non vai da nessuna parte. La risposta deve essere offerta dalla Corte – o quanto meno dalla Sezione, ma neanche la Sezione basta – anzi dalla Corte nel suo complesso. Il tuo lavoro si deve incastonare in un lavoro collettivo.

In questo cambio di prospettiva non si può più essere autoreferenziali. I giudici sono tendenzialmente autoreferenziali; i giudici di Cassazione sono autoreferenziali al quadrato. Viviamo in un involucro interessante, ci sono in Corte tante persone preparate ed intelligenti, ma abbiamo difficoltà a rapportarci all'esterno. Anche sotto questo profilo il libro offre un contributo rilevante.

Di particolare rilievo è la parte relativa al rapporto con gli avvocati, che sono protagonisti, al pari dei giudici, del lavoro giurisdizionale e con i quali si deve sviluppare al massimo un rapporto di rispetto e collaborazione: in udienza, ma anche nei Consigli giudiziari e nel Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

In generale, poi, bisogna passare dall'ottica della bella sentenza all'ottica di una giustizia che, nel complesso, dia una risposta ad una domanda importante, tenendo conto della qualità della decisione, ma della qualità della decisione inserita in un contesto che deve garantire anche altri elementi, primo tra tutti quello dei tempi di definizione del giudizio. Poco fa ho detto che non bastano quantità e tempi ridotti delle decisioni, è necessaria la qualità, però il rapporto è circolare perché una bellissima sentenza che arriva tredici anni dopo i fatti è, per quanto bella possa essere, una sentenza che non fa giustizia. I tempi hanno un ruolo che partecipa della qualità della decisione.

Un ulteriore approfondimento, affidato a pagine che dovremo rileggere con attenzione, concerne un altro passaggio della nuova cultura giurisdizionale: quello della sobrietà stilistica dei provvedimenti. Il capitolo sul linguaggio indica come coordinate base la sintesi e la chiarezza del linguaggio: vale per gli avvocati e vale per i giudici.

Le sentenze certo non possono non scontare un linguaggio tecnico, ma devono essere comprensibili:

questo è un criterio assolutamente fondamentale. Lo ha detto Paolo Pascucci poco fa richiamando Umberto Eco: le sentenze sono atti scritti che, se non vengono compresi, non colgono l'obiettivo a cui sono destinati.

Un altro cambiamento culturale su cui il libro si sofferma, dà indicazioni, descrive un percorso, è il cambiamento verso l'informatica che non deve consistere nella mera digitalizzazione di atti del processo cartaceo, ma deve consistere in un ripensamento degli atti processuali direttamente in forma digitale. Noi in Cassazione, solo con il passaggio alla pubblicazione telematica, guadagniamo circa quarantacinque giorni di tempo e, moltiplicando questo vantaggio sui vari snodi processuali, già avremo la possibilità di conseguire parte di quel recupero di tempi che costituisce uno degli obiettivi del PNRR.

Ma la digitalizzazione può offrire un contributo che va oltre l'efficienza, perché un'informatizzazione di tutti gli atti, e in particolar modo degli atti decisori, permette di avere una memoria meglio organizzata di quanto si è scritto, consente di individuare le soluzioni

che sono state adottate con maggiore trasparenza e precisione e, quindi, di sviluppare una più articolata e completa cultura del precedente. Una migliore conoscenza di ciò che è stato già scritto da noi stessi o da altri giudici è la base per una giurisprudenza che, avendo cognizione piena dei precedenti, può meglio evolversi cambiando, perfezionando, la soluzione con coerenza e maggior consapevolezza.

E poi il passaggio per il giudice ad una cultura informatica è una premessa verso forme di intelligenza artificiale che gradatamente devono essere acquisite nel sistema. Qui il discorso diventa delicato, ed è una delle prospettive di un prossimo libro di Canzio e Fieconi, perché qui veramente guardiamo al futuro e dovremo trovare una mediazione tra intelligenza artificiale e conservazione di quel tratto profondamente umano che il diritto non può non avere.

Questo è l'ultimo dei tantissimi spunti del libro che voglio sottolineare. Ho trovato centratissimo il richiamo al pensiero di Calamandrei, laddove spiega che una sentenza è un atto nella lotta contro il dolore, il dolore di chi ha subito un'ingiustizia e chiede

riparazione. Quindi, una sentenza è tante cose insieme, ma, alla fine, è sempre e necessariamente soprattutto un atto di profonda umanità. A volte lo dimentichiamo. Questo libro ce lo ricorda.

Renzo Orlandi

*Professore ordinario di diritto processuale penale
nell'Università degli Studi di Bologna*

APPUNTI DAL FUTURO SU UN LIBRO DI G. CANZIO E F. FIECCONI

1. Preambolo

Italia del 2045. Un giovane studioso, fresco dottorando di ricerca, è impegnato in un progetto sulle riforme che hanno coinvolto la giustizia penale nei decenni precedenti. È un moderno rappresentante della nuova Europa. Nato nel 2020 da madre spagnola e padre italiano, conosciutisi cinque anni prima durante un soggiorno Erasmus in Germania, coltiva una vivace curiosità per la recente storia europea. Agli inizi del suo percorso di ricerca, lo troviamo ancora eccitato dall'emozione di aver guadagnato una borsa dottorale che gli permetterà di spendere un triennio che si prospetta promettente. La testa piena di domande sul futuro che lo attende. Una voglia esuberante di trovare risposte e la sensazione di aver davanti un

tempo sufficiente ad appagare curiosità che affiorano a getto continuo e in piacevole disordine. Si sente perfettamente a proprio agio fra i libri: un tesoro sempre vivo di parole che trasportano nel tempo idee, argomenti, paradossi, ragionamenti, storie di vita, resoconti di viaggi, cronache, desideri, aspirazioni, scherzi, confessioni, veleni, fantasie e tante altre espressioni dello spirito umano desideroso di lasciare una traccia.

Aggirandosi distrattamente, con questo stato d'animo, fra gli scaffali della biblioteca giuridica, è attratto dalla copertina verde di un libriccino scritto un quarto di secolo prima. Il titolo lo incuriosisce: Giustizia. Per una riforma che guarda all'Europa.

L'Europa, per l'appunto. Cinque anni prima, nel 2040 era nata la Federazione Unitaria degli Stati Europei (FUSE), voluta e realizzata con tanto di Costituzione fondativa da ventitré dei ventisette Paesi che nei vent'anni precedenti avevano composto l'Unione Europea. Un sistema di giustizia federale si era andato affermando, con competenze proprie pure in ambito penale. Le giurisdizioni penali statali sopravvivevano per i reati di interesse prettamente regionale. Il resto

rientrava nella giurisdizione federale, retta da istituzioni e norme prevalentemente modellate sulle esperienze di Stati europei, come Francia e Germania, che nel passaggio dall'Unione alla Federazione avevano fatto pesare l'asserita superiorità delle loro elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali. Gradualmente, le regole federali europee (specie quelle processuali) esercitarono un'influenza per così dire armonizzatrice sulle legislazioni statali, le quali trovarono nell'ultradecennale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo le linee essenziali cui uniformarsi.

Il riposizionamento normativo delle singole legislazioni statali rischiava di produrre – anche in Italia – una rapida perdita di memoria delle molteplici riforme e delle appassionante discussioni in tema di giustizia penale che avevano caratterizzato l'esperienza repubblicana. Il nostro dottorando nutre una istintiva curiosità per questo delicato passaggio dalla realtà nazional-statale ed euro-unitaria a quella federale. Intuisce la singolare ricchezza di passate diatribe e discussioni che stanno per essere sommerse dalla nuova realtà federale, ormai affermata a un punto tale da rendere in

larga parte obsolete le antiche “dottrine regionali”. È portato a consultare le opere che lo aiutino a riannodare i fili del tempo, fissando il punto di passaggio da una dimensione della giustizia penale prevalentemente statuale a una di segno marcatamente europeo.

Apri quel libriccino verde dal titolo per lui accattivante: una riforma della giustizia che “guarda” all’Europa; nel 2020, un’aspirazione ricca di aspettative; nel 2045, una realtà affermata, con qualche nostalgia dei tempi passati.

Cerca di capire chi l’ha scritto. Trova nel risvolto della quarta di copertina le informazioni sugli Autori: due valorosi magistrati con esperienze significative nella giurisdizione statale di merito, in quella di legittimità, oltre che nelle istituzioni giudiziarie europee, esistenti all’epoca dell’Unione. Uno dei due aveva percorso tutti i gradi della carriera giudiziaria e si era addirittura prodigato nel progettare riforme sulla giustizia penale, sia come componente di commissioni ministeriali, sia come autore di saggi di ampia diffusione fra i cultori del diritto e della procedura penale. Nota poi che quel libro è stato concepito proprio nel suo

anno di nascita. Anno particolare: quello in cui scoppiò una crisi pandemica, spesso ricordata nei racconti dei suoi genitori; l'anno nel quale – proprio a causa della crisi sanitaria – era stato varato un colossale piano di rinascita economica patrocinato dall'Unione Europea, che sarebbe risultato decisivo per la successiva fondazione della FUSE.

Quel libriccino merita una lettura attenta. Immerso nel silenzio della biblioteca, il nostro giovane studioso lo scorre, prendendo nota di taluni passaggi cruciali.

2. Inadeguatezza del modello processuale

Resta inizialmente colpito dalla constatazione riguardante la grande riforma processuale maturata in Italia a fine anni Ottanta del secolo precedente: una riforma, che già doveva “guardare all'Europa”, ma che si era rivelata di “fragile perfezione”, vale a dire, “perfetta” sulla carta, ma “inadeguata” a governare i rapporti fra soggetti processuali nella quotidianità giudiziaria. In realtà, il nostro dottorando si ricordava di aver letto qualche saggio risalente a quel periodo, dove si denunciavano i limiti di quel tentato passaggio

dal modello inquisitorio al modello *adversary*. Una riforma tutt'altro che perfetta. Una riforma incompleta, perché limitata al diritto processuale, senza quegli ampliamenti d'orizzonte al diritto penale sostanziale (in particolare sanzionatorio) e all'ordinamento giudiziario che l'avrebbero resa davvero "epocale". Una riforma incompleta, inoltre, in quanto focalizzata pressoché esclusivamente sul procedimento di prima istanza (e, in particolare, sui rapporti tra fase preliminare e giudizio), con interventi minimi e marginali sul sistema delle impugnazioni: quando ben si sa – e il nostro giovane studioso ne è già perfettamente consapevole – che, nella dinamica processuale, le parti orientano le proprie scelte sulla scorta di aspettative coltivate tenendo conto di tutte le *chances* offerte dalla legge processuale, ivi comprese quelle derivanti dai mezzi di impugnazione. Sicché non è escluso, ad esempio, che il divieto di appellare, costringa il pubblico ministero a organizzare diversamente la propria attività di indagine, sapendo di poter contare soltanto su un grado di giudizio per ottenere la condanna dell'imputato. Nel 1989 si è insomma commesso

l'errore di considerare le regole sulle impugnazioni come inidonee a sviluppare effetti retroattivi sui passi iniziali della vicenda giudiziaria.

Alla riforma seguì una controriforma propiziata da alcune sentenze della Corte costituzionale, tutte concentrate nei primi cinque mesi del 1992. Una controriforma seguita a sua volta da numerosi tentativi di ritornare allo “spirito del 1989”. Intitolata al “giusto processo”, la revisione costituzionale del 1999 cercò di riportare equilibrio fra i soggetti processuali, senonché, in un contesto dove i rapporti fra magistratura e classe forense erano assai deteriorati, si faticava a ritrovare il bandolo della matassa. Numerose commissioni furono istituite nei due decenni successivi per ridare ordine a una disciplina processuale che aveva perso via via molto della sua originaria sistematicità.

Finalmente, nel 2021, maturarono i tempi per una nuova riforma che si preannunciava decisiva: la più grandiosa e ambiziosa fra quelle fino a quel momento tentate, non tanto per il numero di commissari chiamati ad attuare i principi di una chilometrica legge-delega (più di 50, contro i 18 della Commissione

Pisapia che nel 1989 aveva riscritto l'intero codice di rito penale), ma piuttosto per l'ampiezza delle questioni da affrontare (giudizio di primo grado, impugnazioni, sanzioni penali, pratiche di mediazione, riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario).

Il nostro dottorando guarda con simpatia e postuma preoccupazione a questa ammirevole fatica, trovando nel libro sia l'esposizione chiara e lucida dei principali problemi sul tappeto, sia i suggerimenti per superarli. Dall'alto del 2045 guarda con tenerezza a questo grande sforzo che sa essere molto superiore al risultato atteso e a stento realizzato.

3. Crescente “invadenza” del diritto euro-unitario nel diritto interno

Il nostro giovane studioso si sofferma poi sui due capitoli del libro nei quali l'afflato europeistico affiora con particolare evidenza: il capitolo 3°, dedicato allo *ius commune* europeo e il cap. 6° dedicato al dialogo fra le Corti.

Come anticipato, egli vive in un'Europa federata, ormai unita anche politicamente. Chissà – si chiede –

come potevano apparire le cose quando molti giuristi attivi negli Stati dell'Unione si ostinavano a difendere la legalità statuale come fonte normativa principale. Cerca fra le righe del libro risposte a questa sua naturale curiosità. Scorre con crescente interesse le pagine che sottolineano il ruolo “inadente” delle Corti europee sulla vita e sulle sorti del diritto interno. Sa che i giuristi dell'epoca guardano con stupore misto a sospetto la primazia del diritto giurisprudenziale su quello di formazione legislativa e trova strana questa rigidità mentale. Non si accontenta della spiegazione – avallata anche nelle dottrine da lui consultate – che considera lo svilupparsi del *case law* nell'Italia dei primi anni 2000 come il riflesso del modo di giudicare imposto dalla Corte di Strasburgo. Gli sembra assai più convincente vedere in questo prevalere della giurisprudenza sulla legislazione l'effetto di quel grande rivolgimento giuridico-culturale che – col declino delle ideologie universalizzanti Otto-Novecentesche – ha decretato la crisi delle “regole generali e astratte” espresse nelle leggi statali, esaltando, al contempo, la maggior attitudine “individualizzante” di quelle

“norme particolari e concrete” contenute nelle sentenze. Gli appare ormai chiaro che proprio l'esaltazione dei valori individuali ha creato gradualmente un *humus* culturale che cerca nelle sentenze dei giudici (prima che nelle decisioni dei legislatori) risposta alle proprie urgenze.

Sente di non dover comunque trascurare l'importanza dell'attività di produzione normativa sia statale, sia federale. Del resto, da ben prima che la Federazione europea si costituisse, la normativa penale e processuale degli Stati era in misura crescente condizionata da direttive, convenzioni, trattati che esigevano adattamenti del diritto interno, quanto meno alle esigenze di cooperazione giudiziaria infra-UE. Un fenomeno accentuatosi con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), che, superato il vecchio “terzo pilastro” su “libertà, sicurezza e giustizia” del Trattato di Amsterdam (1997), aveva posto le condizioni per una politica penale euro-unitaria. Come non vedere in tutto questo un lento ma inesorabile approssimarsi verso l'unità politica dell'Europa già per lui raggiunta?

Grazie alla sensibilità giuridica che ormai ha affinato, comprende bene il disagio che affligge i giuristi italiani dell'epoca, molti dei quali, ancorati a una visione stato-centrica, si sentivano parte di un paesaggio normativo divenuto irriconoscibile. Trova azzeccata, ma al contempo, arrugginita e pericolosa, la metafora del "labirinto", nel quale si aggirerebbe spaesato il povero interprete di una legge che non ha più un solo "dettatore". Pericolosa perché induceva a trastullarsi e reciprocamente consolarsi con l'idea della tendenziale incomprendibilità dei testi legislativi. Un atteggiamento che favoriva la pigrizia mentale, alimentando patetiche esibizioni di ignoranza autoassolutoria.

Coglie subito, il nostro dottorando, che la singolare evoluzione di un sistema giuridico statuale nel segno dell'integrazione europea impone un salto di qualità culturale: esige, in altre parole, la formazione di un nuovo tipo di giurista. Prova un moto di spontanea simpatia verso gli Autori, quando vede che il libro coglie il problema, individuando i tratti di un "nuovo modello professionale di magistrato europeo" (p. 39). Avendo maturato esperienze di studio in università e

istituti di ricerca stranieri, egli conosce bene le principali lingue europee e si sente orgoglioso di appartenere a quella figura di giurista vagheggiata un quarto di secolo prima nel libro che sta sfogliando. Un giurista aperto alla comparazione con altri ordinamenti, abituato a confrontarsi con diversi stili argomentativi, con molteplici approcci dottrinali e di ricerca. Un giurista che, chiuso nel vicolo cieco di testi normativi sgorgati da una sola fonte legislativa, si troverebbe a mal partito, mentre nel “labirinto” si muove con disinvoltura e consumata abilità.

4. Occasionale crisi di legittimazione della magistratura (aggravata da un persistente conflitto con l'avvocatura)

Il nostro dottorando non trova, in questo libro, cenni espliciti alla crisi di legittimazione provocata da noti scandali che scossero l'opinione pubblica italiana nella tarda primavera italiana del 2019. Lo sappiamo però attento lettore anche della stampa e della saggistica dell'epoca, per quella sua particolare curiosità a sondare i passati, difficili rapporti fra magistratura, politica e società.

Si sofferma su quel cenno contenuto nel primo capitolo del libro, dove si auspica – forse un po’ ingenuamente – una pacificazione fra magistratura e avvocatura, destinate a convivere pur in un contesto che, specialmente in ambito penale, le vede fisiologicamente contrapposte. L’avvocato dovrebbe essere “organo di giustizia”, come amava ripetere Piero Calamandrei, del quale si cita anche un suggerimento prezioso per chi pretende di intervenire sui delicati equilibri fra i soggetti del processo: “qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra giudici e avvocati, non fosse sentita come legge fondamentale, la inesorabile complementarità delle loro funzioni, ritmica come il doppio battito del cuore” (p. 32).

Il buon esito delle riforme dipende, in larga misura, dall’accettazione delle stesse da parte dei principali protagonisti della vita giudiziaria. Il nostro giovane studioso ha avuto modo di rendersi conto, soprattutto leggendo le “cronache degli anni ‘90”, di quanto la realtà italiana si sia distanziata dall’ideale equilibrio vagheggiato da Calamandrei. Le cronache legislative

degli anni successivi dimostrano quanto fosse difficoltoso varare riforme processuali capaci di guadagnare la fiducia dei molteplici “portatori di interessi” che animano la scena processuale. Era giunto da solo alla conclusione che, se uno dei “soggetti in gioco” vede nel mutamento legislativo un marchingegno per indebolirlo, prima o poi scatta la tattica del sabotaggio. Accadde con la riforma del 1989, anch’essa varata nel contesto di una crisi di legittimazione della magistratura penale conseguente al caso Tortora (1984-1987). Molti pubblici ministeri, organizzatisi in movimento, ripudiarono quella innovazione, scorgendovi il tentativo di “tagliar loro le unghie”. Le tre sentenze con le quali la Corte costituzionale, nei primi mesi del 1992, affossò la riforma del 1989, furono, si può dire, la diretta conseguenza di quella (pur legittima) “ribellione” dei pubblici ministeri.

Molti degli autori consultati dal nostro giovane studioso concordavano, infatti, nell’individuare le ragioni delle fallite riforme processuali, proprio nel problematico rapporto fra magistratura, avvocatura e politica. Egli faticava a credere che, per lunghi anni, le

continue polemiche fra i soggetti della vicenda giudiziaria avessero sostanzialmente bloccato le riforme. Salutava come risolutiva una riforma federale di qualche anno prima (2040) che – ispirandosi alla *Juristen-
nausbildung* tedesca – puntava alla formazione comune di magistrati e avvocati, così da allentare le spinte corporative inevitabilmente generate dalle pratiche di reclutamento separato.

5. *Irruzione delle nuove tecnologie*

Digitalizzazione, evoluzione del sistema delle comunicazioni, dematerializzazione dei documenti, udienze virtuali, intelligenza artificiale: facce di una realtà nella quale si può dire che ieri (2020) si era immersi fino al ginocchio, oggi (2045), fino alla gola. Il libro vi dedica particolare attenzione nel capitolo finale sull'intelligenza artificiale, oltre che in numerosi passaggi sparsi nelle pagine precedenti.

L'uso pervasivo, l'ideale attitudine a infiltrare ogni cunicolo dell'esperienza umana ha fatto dell'*Artificial Intelligence* (AI) la modalità di base sulla quale si sono gradatamente innestati tutti gli istituti processuali: dal

modo di organizzare e gestire le notizie di reato al *sentencing* giudiziale, passando per le tecniche di indagine poliziesca, per gli accertamenti peritali, per il controllo sull'imparzialità del giudice, per le tecniche di valutazione della prova e molto altro. Visti dal 2045, i primi timidi usi dell'AI nel processo penale azzardati un quarto di secolo prima sembrano appartenere a un'era preistorica. In effetti, guardando le cose dal 2020, si può solo fantasticare di futuribili giudiziari, forensi, polizieschi caratterizzati e invasi dalle tante diavolerie che la ricerca tecnologica riversa quotidianamente sul mercato e delle quali il nostro dottorando è ben consapevole, ma che non ci vuol svelare, forse per non intimorirci. Si limita a sorridere delle molte ingenuità presenti nella fluviale letteratura dei decenni precedenti sull'uso dell'AI nel processo penale.

Di una cosa egli si è andato convincendo. Non al legislatore (destinato ad arrivare sempre in ritardo), ma ai giudici (di merito, di legittimità, costituzionali) spetta affrontare per primi i problemi che di volta in volta l'uso giudiziario, poliziesco, forense delle nuove tecnologie pone. Come accaduto con altre sfide

tecnologiche, si ragionerà inizialmente per analogia con istituti esistenti o con il ricorso (non sempre ortodosso) al *passe-partout* della prova atipica (art. 189 c.p.p.) e solo quando una certa tendenza giurisprudenziale si sarà affermata, il legislatore (buon ultimo) interverrà per dare una certa sistemazione alla novità.

Quel che davvero conta – pensa il nostro dotto-
rando, animato come molti suoi predecessori da un
sacro rispetto per la dignità umana – è che sia i giudici
sia i legislatori sappiano contenere l'uso delle nuove
tecnologie entro i limiti segnati dalla tutela dei diritti
fondamentali della persona.

Sotto questo profilo, gli appare insufficiente il catalogo delle libertà limitato ai classici diritti individuali come previsti nelle costituzioni democratiche del secondo dopo-guerra (libertà personale; libertà domiciliare; libertà di comunicazione e corrispondenza). Sa che quella lista, prima o poi, si sarebbe dovuta aggiornare con altri diritti meritevoli di entrare nel rango di quelli considerati fondamentali: principalmente il diritto alla riservatezza e poi il diritto all'uso libero e confidenziale delle tecnologie informatiche (seguendo

l'insegnamento del Tribunale costituzionale tedesco che questi nuovi diritti fondamentali ha coniato, traendoli proprio dal canone sovraordinato della dignità umana).

6. Conclusione

Piace pensare che, giunto alla fine del libro, il nostro dottorando si fermi a meditare, immaginando la particolare “situazione spirituale” di quel 2020, nella quale già si intravedevano i germi del futuribile europeo. Si renderà conto che nel successivo quarto di secolo altri, imprevedibili problemi si sono affacciati sul piano di nuove conflittualità sociali, delle politiche penali volte a fronteggiare manifestazioni inedite di criminalità, dei sempre difficili rapporti fra giustizia e politica, dei fisiologici conflitti fra magistratura e avvocatura.

Dovrà però riconoscere che i due Autori avevano colto perfettamente lo spirito del loro tempo, individuando i tratti salienti di una crisi della legalità statuale che nella piccola Europa dei diritti aveva trovato,

almeno in parte la sua causa (non unica, né esclusiva) e certamente il suo sbocco risolutivo.

A distanza, ringrazierà i due Autori di quel prezioso libriccino verde per aver illuminato un tratto del suo percorso dottorale.

INTERVENTI DEGLI AUTORI

Francesca Fieconi

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione italiana

Innanzitutto grazie a tutti per essere qui molto numerosi in questo bellissimo posto che mi fa già sentire un po' all'estero e, quindi, in dovere di spiegare quali sono state le motivazioni di questo libro. La spinta iniziale ci è stata data dall'editore, la casa editrice "Vita e Pensiero" dell'Università Cattolica, la quale intendeva celebrare il centenario di fondazione dell'Università Cattolica, e si inseriva nell'idea di dire qualcosa all'universo mondo per costruire un Paese migliore.

Questa, in definitiva, è stata la premessa da cui siamo partiti in un momento, peraltro particolarissimo, di pieno *lockdown* (il primo del marzo 2020), in cui ci veniva proposto di pensare a come migliorare il sistema della giustizia, e quindi incanalare il discorso

sulla giustizia per migliorare il nostro Paese. Si trattava di un'operazione immane, quasi impensabile all'epoca, perché cadeva in un momento in cui la giustizia si era addirittura arrestata: la giustizia penale stava andando avanti solo per le emergenze, mentre quella civile era assolutamente ferma. A poco a poco, tuttavia, abbiamo potuto constatare che, non potendosi fare a meno della giustizia, con la buona volontà di tutti, avvocati e magistrati, nei luoghi di lavoro si è potuto progressivamente costruire un sistema alternativo di processo civile e penale che è riuscito, in qualche modo, a far recuperare il tempo perduto, utilizzando sistemi e applicazioni che erano già insiti nell'ordinamento – soprattutto nel processo civile – quale il giudizio telematico e l'udienza telematica, quest'ultima addirittura un *novum* predisposto, in assenza di strutture tecniche interne, tramite piattaforme digitali prestate allo scopo.

Ho ancora in mente quanto e come gli avvocati abbiano strepitato, a livello nazionale e locale, per il fatto che si potesse celebrare l'udienza da remoto, per via telematica. Questi medesimi, poi, si sono convertiti

all'utilizzo di tale strumento ammettendo che sì, in effetti, in alcuni momenti, per alcuni passaggi processuali, esso possa essere utile perché permette un immediato contatto tra avvocati e giudice.

È tuttavia importante rammentare che cosa è effettivamente mancato in questo periodo di pandemia perché, in effetti, nella giustizia è venuto improvvisamente meno il contatto tra parti, avvocati e giudice, impedendosi alla giustizia di funzionare, e poi, poco a poco il processo ha ricominciato a funzionare prevalentemente in assenza delle parti, per mezzo degli avvocati e del giudice che si incontravano a distanza in contraddittorio. Tuttavia il processo civile, anche per effetto delle iniziali resistenze e diffidenze verso la tecnologia applicata alla giustizia, in questo periodo è arretrato sino a diventare un processo eminentemente scritto, posto che gli avvocati preferivano avere scambi di scritti difensivi e ricevere istruzioni dal giudice mediante ordinanze, piuttosto che discutere su una piattaforma telematica che, al tempo, veniva osteggiata anche dall'Ordine Nazionale Forense.

Abbiamo però anche visto, nello stesso tempo, come attraverso le riforme che saranno a breve messe in atto, l'udienza telematica verrà mantenuta e, pertanto, questo ci induce alla speranza che il periodo della pandemia, come ci ha detto anche Papa Francesco nella Enciclica "Fratelli tutti", non venga dimenticato perché ci ha indotto a pensare alle difficoltà dei nuovi tempi e agli strumenti che abbiamo oggi per migliorare come esseri umani, ovvero per vivere in una società migliore.

Giunti a questo punto del percorso, non possiamo parlare di quella che è l'etica della professione del magistrato separatamente da quella che è l'etica della professione dell'avvocato, come anche da quella, ancor più fondamentale ai tempi d'oggi, della dottrina. Nel contesto attuale non dobbiamo dimenticare infatti il ruolo delle tre componenti che ruotano intorno al sistema della giustizia, che deve essere rivolta a risolvere i problemi di un cittadino ideale che non è tanto il cittadino, oggi, della singola nazione, ma di un luogo altrettanto ideale, come l'Europa, diventato, come in

fondo è sempre stato (ma forse oggi ancora di più), crocevia di diverse culture, di diversi flussi migratori.

Come giuristi vediamo anche come all'interno dell'Europa si stiano costruendo, a volte, dei muri quando, in realtà, si sono da sempre costruiti ponti per dare ingresso a richieste che dall'esterno provengono, a livello umanitario, come necessità di ricevere aiuto e assistenza. Noi stessi ci rendiamo conto di avere bisogno di queste persone perché siamo in un periodo di crisi demografica e, quindi, non possiamo affrontare questo periodo, che è storico, pensando a costruire muri che non abbiamo, tra l'altro, mai costruito. Pensiamo agli stessi romani che, nell'impero romano, hanno costruito un mondo aperto a tutti che, pur stratificando le persone a diversi livelli sociali, comunque ha dimostrato di potersi aprire alle diverse *gentes* attraverso la cultura della giurisdizione.

Questo è quello che siamo anche oggi e che abbiamo ancor più saldamente costruito fino ad oggi dopo la grande guerra. Più precisamente, in Europa, abbiamo costruito un sistema *sui generis* di ordinamenti interni e nazionali assolutamente permeabile ai

principi etici, soprattutto ai principi costituzionali da che hanno avuto ingresso attraverso le carte costituzionali e i trattati internazionali, che hanno in qualche modo eroso il primato del diritto positivo quando quest'ultimo non si coordinava con essi. Lo stesso discorso lo stanno portando avanti le nostre Corti europee che, quando hanno la competenza per farlo, ci avvertono: “attenzione giudici nazionali, attenzione Stati nazionali, da questo versante state deviando da quelle che sono le linee di un progresso democratico, dalle linee di uno Stato di diritto”. Dunque, queste Corti, ideate da noi stessi, ci avvisano delle deviazioni da un modello di giustizia ideale che è sempre in movimento perché noi – ne siamo consapevoli come giuristi – non siamo dei matematici, e pertanto sappiamo bene come nella giustizia due più due non fa quattro, in quanto diamo sempre delle soluzioni relative ai problemi che, diciamolo, sono giuste in un dato momento storico, ma sono comunque sempre migliorabili.

Ad esempio, vediamo cosa fa la Corte di Cassazione al proprio interno: è un organo proteso a dare

una interpretazione uniforme del diritto che non si ferma mai e non arriva mai a un approdo finale. Io stessa, che sto vivendo questa esperienza affascinantissima da soli quattro anni (sono una novella all'interno della Corte di Cassazione) posso assicurare che, all'interno della Suprema Corte italiana, vi è uno sforzo continuo di migliorare la giurisprudenza, di non cadere nelle discrasie che sono pur sempre possibili, anche perché non è realistico pensare che trecento magistrati impegnati in una Suprema Corte, con il livello di flusso di cause che ha oggi, possano essere sempre coesi negli orientamenti che esprimono. In ogni caso, al suo interno c'è sempre una tensione etica, anche nelle discrasie, a trovare un'unitarietà di fondo e di coerenza sistematica.

Questo, propriamente, è il frutto del lavoro che i nostri giuristi, proprio perché sono cresciuti culturalmente attrezzati, direi da sempre nel nostro ordinamento, riescono ancora a realizzare nonostante l'enorme flusso di cause che arriva di continuo sui loro tavoli.

E allora, a fronte delle problematiche che abbiamo sul tappeto, tra le maggiori quella di risolvere i tempi di risposta della giustizia, io dico, ben vengano le riforme della giustizia che, certamente, avranno tutti i limiti delle riforme, come ce ne sono state fino ad oggi. Perché dico ben vengano? Perché è il momento buono per intervenire non solo con la riforma dei riti che stiamo per attuare (per alcune parti molto positive, per altre più criticabili), ma anche sull'organizzazione del sistema e sull'incentivazione della costruzione di un giurista a tutto tondo, impegnato come organo di giustizia, cui abbiamo fatto riferimento nel nostro libro.

In questo discorso, naturalmente, rientrano *in primis* gli avvocati perché essi, oggi, sono chiamati a prestare attenzione al fatto che l'avvio di una controversia (mi riferisco soprattutto al campo civile) è demandato alla loro decisione. È l'avvocato il soggetto che dovrà decidere se è il caso di comporre determinati interessi, alla luce anche dei precedenti che vengono indicati dalla Corte di ultima istanza, ovvero di combattere per quella stessa vicenda. Vale a dire che

l'avvocato dovrà valutare, oggi ancor più di ieri, se è opportuno trovare una soluzione amichevole che faccia un po' contenti sia il proprio cliente, sia, soprattutto, il sistema intero, pacificando gli animi, perché troppo spesso si vede, soprattutto a livello di Corte di ultima istanza, che c'è un tasso di litigiosità che non si spiega. Non si spiega, innanzitutto, in rapporto ai precedenti che sono già chiaramente nel sistema; non si spiega, poi, in rapporto agli interessi delle parti coinvolte, che non infrequentemente vengono indotte ad affrontare spese eccessive rispetto al valore delle cause.

Quindi un'opera di maggior responsabilizzazione viene richiesta, oggi, dal legislatore, proprio nel dare spazio all'avvocatura ponendola di fronte a un bivio all'inizio delle controversie: procedere con le parti verso una mediazione o una negoziazione assistita, oppure verso l'instaurazione di un giudizio quando gli interessi in gioco sono sostanziali e hanno un determinato rilievo, anche a livello generale.

Allora, nel campo della giustizia civile, ben venga la riforma, proprio perché, distinguendo questi due

settori – quello della giustizia da attuare con l'esercizio della giurisdizione e quello della giustizia intesa come mediazione e composizione amichevole delle liti – si può veramente fare molto per avanzare un discorso da giuristi a tutto tondo e creare un sistema di giustizia migliore, anche con riguardo ai precedenti che si formano progressivamente, che avranno maggiore tenuta rispetto a quelli che vengono creati oggi in un sistema congestionato dal flusso ingente di indistinte pretese. Quindi, ben vengano le riforme, anche se sono per alcuni versi criticabili.

Quanto a me, sono la prima a criticare il passaggio avvenuto dal rito sommario al semplificato (che ha sostituito nel nome il rito sommario) e da questo al rito ordinario che è a sua volta ancora semplificato rispetto a quello sinora conosciuto, perché quest'ultimo non si distingue più dal primo se non per il fatto che esso viene avviato con atto di citazione, e non con ricorso, dovendo contenere entrambi la descrizione anticipata del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Non è più delineata, nella riforma, una distinzione sostanziale tra i due riti alternativi (ordinario e semplificato)

che sarebbe stato necessario, invece, mantenere perché ogni causa ha bisogno del suo tempo processuale, del giusto tempo per decidere, sia per le parti che per il giudice, e ciò per giungere a una decisione giusta nei consueti limiti di durata massima del processo, sia nel primo che nel secondo grado.

Per quanto riguarda le impugnazioni, vi è da aggiungere che la spinta a semplificare ancora di più la motivazione delle decisioni, impressa dalla riforma, in qualche modo disturba la sensibilità del giurista, posto che lo stesso giudice di legittimità si trova a doversi confrontare sempre di più con motivazioni assolutamente schiacciate e appiattite su quelle di primo grado, che, per quanto pregevoli, faticano a distinguersi da quelle della Corte di Cassazione, quando invece la Corte di seconda istanza sarebbe tenuta a riesaminare meticolosamente il fatto. Quindi, l'idea di spingere i giudici di merito a produrre di più motivando in maniera sempre più semplificata appare criticabile, perché rischia di allontanare il giudice dal suo ruolo di scrupoloso indagatore e ricostruttore del fatto.

A parte tutto questo, l'invito che rivolgiamo oggi ai giuristi è di abbandonare ogni ulteriore tentazione di addentrarsi in critiche di sistema perché, come anzidetto, ogni rito ha sempre avuto le sue pecche e le sue virtù, e quello che è importante, e che abbiamo sottolineato nel nostro libro, è che la riforma oggi appare per la prima volta organica e funzionale all'andamento della giustizia.

Mi riferisco alle soluzioni che la riforma finalmente offre al problema della cronica carenza di organico nel comparto della giustizia che da sempre è stata denunciata da chi opera al suo interno, sia dal personale amministrativo che dai giudici, e che verrà ovviata mediante il bando di nuovi concorsi, sia per i funzionari amministrativi che mancano da sempre, sia per formare nuovi giudici, concorsi che però daranno un apporto solo al giudizio di primo grado e non alle giurisdizioni superiori che hanno carenze di organico altrettanto importanti.

Nello stesso senso sarà funzionale a un migliore funzionamento della giustizia il neocostituito Ufficio per il Processo che permetterà alle Corti e ai tribunali,

a nostro giudizio, di operare una svolta nella gestione dei casi, non perché verrà delegata a nuovi soggetti ausiliari la funzione giurisdizionale, ma perché si creerà, per la prima volta, una cerniera, un raccordo, tra il comparto della giurisdizione e l'amministrazione interna. Sarà l'Ufficio per il Processo l'organo preposto all'analisi qualitativa, e non solo quantitativa, dei casi pendenti e in entrata nell'ufficio, che permetterà di operare un preliminare vaglio delle questioni da trattare e della loro eventuale ricorrenza o carattere di novità. Il che significa che il c.d. *case management*, che ancor oggi è affidato prevalentemente alla buona volontà del singolo giudice, finalmente verrà affidato in modo organico all'intero ufficio, permettendo un monitoraggio del contenzioso distribuito tra i singoli giudici all'interno della medesima sezione.

Questo, invero, è il passaggio fondamentale della riforma: intendere la gestione della organizzazione interna della giurisdizione come una questione che non si esaurisce nella gestione della fase decisionale e nel computo delle cause che ogni giudice deve trattare nei giusti tempi, ma coinvolge l'organizzazione della fase

di trattazione delle controversie, da quando iniziano a quando si esauriscono, pur nel rispetto delle regole di autonomia, imparzialità e indipendenza della giurisdizione.

Allora, a fronte di questa riforma, ben venga anche il rafforzamento del processo telematico perché esso si pone in maniera funzionale a questa organizzazione organica della giustizia, tesa a concentrare le fasi di trattazione delle controversie prefiggendo un vero e proprio calendario del processo, così come sino ad oggi previsto solo sulla carta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Rafforzare il processo telematico significa portare il sistema verso l'implementazione di un modello di giustizia predittiva che permetta la raccolta e costruzione di affidabili *big data* giurisprudenziali, capace di creare quindi una circolarità di informazioni sui precedenti relativi non solo alle sentenze delle Corti di ultima istanza, ma anche a quelle dei giudici di merito.

Atteso che tante questioni rimangono nella fase del merito e non raggiungono il livello superiore delle Corti di ultima istanza, occorre rendersi consapevoli

del fatto che se si deve costruire una vera cultura del precedente, in grado di predire l'esito di future liti, anche ai soli fini dell'avvio delle parti innanzi a un mediatore o un negoziatore, occorre avere una migliore e approfondita cognizione di quello che succede nei comparti più remoti delle giurisdizioni di merito. D'altra parte, lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di legittimità, del tutto nuovo a livello di sistema, posto nelle mani del giudice di merito affinché la Corte di Cassazione decida in via anticipata questioni di massima di rilevante importanza, trasferendole a quest'ultima già dal primo grado e nella fase di avvio del giudizio, potrà funzionare solamente se si avrà una nozione compiuta di come funziona la giustizia ad ogni livello.

La giustizia predittiva, pertanto, potrà acquisire valore orientativo solo se potrà confrontarsi con un rinvio pregiudiziale che - per quanto oggi preoccupi la Corte di Cassazione per il nuovo indotto di domande - nel tempo si riveli in grado di funzionare quale strumento di immediata immissione di precedenti "forti" nel sistema, proprio per dare un indirizzo conforme e

coerente ed evitare la proliferazione di tanto inutili, quanto onerosi contenziosi su questioni assolutamente nuove e passibili di divergenti soluzioni.

Quindi, ben venga tutto questo. Però, rispetto ai nuovi strumenti di lavoro che, oggi, il legislatore mette a disposizione della giustizia per rendere circolare e diffusa la cultura del precedente, ai giuristi è richiesto uno sforzo etico superiore rispetto al passato: quello di costruire questa figura di giurista a tutto tondo, leale contraddittore e applicatore del diritto, di cui abbiamo diffusamente parlato.

Giovanni Canzio

*Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione italiana
Dirigente del Tribunale Unico e Commissariale
della Repubblica di San Marino*

Francesca Fieconi e io siamo commossi e onorati per questa prestigiosa iniziativa – così accuratamente organizzata dalle Istituzioni sammarinesi e in particolare dall’Istituto Giuridico Sammarinese, dall’Università, dall’Ordine forense – soprattutto dopo avere ascoltato i commenti sulle pagine del nostro libro espressi, in presenza di tanti avvocati e magistrati sammarinesi, da due illustri relatori appartenenti al ceto dei giuristi: un altissimo magistrato, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, e un prestigioso accademico, Professore ordinario di procedura penale all’Università di Bologna.

Si è detto, giustamente, che questo convegno di presentazione del libro “Giustizia. Per una riforma che guarda all’Europa” intende avere una cifra culturale perché un libro è espressione di cultura. D’altra parte, le chiavi di lettura che i due relatori hanno

offerto dimostrano che l'impresa degli Autori è stata essenzialmente culturale in un momento in cui c'era davvero bisogno di capire dove si stava andando e che cosa stava succedendo, mentre la crisi pandemica da Covid-19 investiva, oltre che l'economia e la società, il corpo, la mente e l'animo delle persone.

Dei contenuti del libro si è già riferito da altri, né l'Autore commenta ciò che ha scritto, ma egli è tuttavia interessato a descrivere il contesto nel quale nasce l'idea del libro.

È stato già detto dell'Editore (Vita e Pensiero) e della collana editoriale – al libro sulla giustizia seguono altri: demografia, sanità, corruzione, mafia ecc., cioè i fenomeni più intricati e intriganti dei tempi moderni – mirata a costruire una Piccola Biblioteca per un Paese Normale: dieci volumi per celebrare i cento anni dalla fondazione dell'Università Cattolica in Italia.

Ma il libro nasce soprattutto con e dentro la pandemia e si caratterizza per una inattesa accelerazione delle nostre riflessioni dettata dal procedere vertiginoso del suo diffondersi. In una drammatica fase di

ripiegamento della società e della vita delle persone abbiamo avvertito, per converso, il desiderio crescente di un risorgimento e di una ripartenza.

Ci siamo interrogati allora sulla direzione: tornare indietro o andare avanti, come e dove? Ancora un saggio sulla giustizia, come tanti altri, scritti, letti e messi in cantina, un inutile esercizio retorico svolto alla stregua di progetti legislativi di riforma della giustizia, assistiti dalla ben nota clausola finale di invarianza finanziaria, cioè a costo zero? Ancora riforme legislative in ordine alle forme e ai riti, senza che ci si avveda della multifattorialità delle cause della profonda crisi della giustizia, che è – anche – crisi di persone, mezzi, risorse, strumenti elettronici e informatici, crisi di un'organizzazione complessa che coinvolge la formazione e la professione di magistrati, avvocati, cancellieri, accademici, e che perciò necessita dell'impiego di sostanziosi investimenti?

Ci è venuta in soccorso l'Europa, senza l'intervento del Governo europeo non saremmo stati in grado di prospettare un realistico percorso di rinascita. Next Generation EU guarda al futuro delle

nuove generazioni dei ragazzi europei e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si fonda sulla disponibilità di risorse finanziarie inimmaginabili fino a qualche mese prima. Tutto questo giustifica la radicalità delle proposte riformatrici disegnate nel libro, la cui realizzazione pretende pregiudizialmente la disponibilità di tali risorse.

E però, poiché esse ora sono disponibili, occorre essere consapevoli che aumenta la quota dei doveri di organizzazione per la buona e corretta amministrazione dei relativi progetti: non una riforma quale che sia, mirata solo alla quantità e alla efficienza produttiva, ma innanzitutto alla qualità dei risultati, che devono essere frutto di un'efficace organizzazione, di cui la ragionevole durata resta un indicatore significativo.

Ci siamo resi conto, prendendo nota delle analisi impietose di tutti gli osservatori internazionali, che oggetto di sincera preoccupazione per il degrado e la crisi di effettività e autorevolezza della giurisdizione italiana non era tanto il basso sviluppo dell'economia, del credito e della finanza, bensì il livello di tenuta

dello Stato di diritto, a causa della caduta della fiducia dei cittadini nella magistratura e nella giustizia, e in definitiva del senso autentico della democrazia costituzionale.

Le Istituzioni hanno saputo reagire con risposte qualitativamente alte, coraggiose e audaci: in tempi brevissimi la riforma del processo penale è stata approvata, in parte con legge delega e in parte con norme immediatamente applicabili, cui ha fatto seguito la riforma del processo civile, mentre sono in cantiere quelle dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura, della giustizia onoraria, della giustizia tributaria e militare. Luci e ombre e parziali criticità applicative sono innegabili, ci sarà tempo per esaminare e rimediare. Ma ciò che va rimarcato è la novità del metodo adottato: l'analisi scientifica delle ragioni reali della crisi del sistema giudiziario, dei luoghi e dei tempi degli interventi, e soprattutto dello snodo cruciale costituito dalle reali disfunzioni dell'organizzazione dei servizi della giurisdizione, differenziate a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Per la prima volta il Ministero della

Giustizia con i suoi dipartimenti, il Consiglio Superiore della Magistratura, con le sue commissioni e strutture, i dirigenti degli uffici giudiziari e tanti altri organi istituzionali si sono sentiti impegnati nel mettere a terra la macchina complessa della giustizia con l'obiettivo di assicurarne i valori di efficienza, efficacia e qualità e di garantire gli standard europei di indipendenza e autonomia della giurisdizione, non solo della magistratura, rispetto agli altri poteri dello Stato.

Si è detto tuttavia che al principio di indipendenza debbono corrispondere, da un lato, una più rigorosa responsabilità, secondo le regole dell'etica e della deontologia, di coloro che esercitano il relativo potere e, dall'altro, l'implementazione dei saperi professionali di quanti svolgono il mestiere di attore della giustizia nelle varie e differenti vesti di magistrato, avvocato, cancelliere, accademico, di tutti coloro che sono chiamati nel processo a decifrare e decodificare la materialità dei fatti della vita, a trasformare il linguaggio delle cose nel linguaggio del diritto. Nella comune consapevolezza che la realtà postmoderna in cui viviamo è molto più complessa di quella un tempo.

Basta pensare al prorompente e inarrestabile sviluppo della scienza e della tecnologia che irrompe nel processo e costringe il giudice a fare i conti con le mutevoli categorie del pensiero scientifico, senza esserne un autonomo creatore ma neppure un mero consumatore.

La pluralità, la multifattorialità, la complessità impongono un *surplus* di sinergie fra le varie componenti della giurisdizione, secondo intelligenti ed efficaci forme di leale collaborazione e l'adozione di regole flessibili di *soft law* da parte dei protagonisti, ciascuno nel ruolo e nelle funzioni ad esso assegnati dall'ordinamento nell'esperienza del processo.

Concludo con un breve ma doveroso riferimento alle – non semplici – problematiche della piccola, antica e nobile Repubblica di San Marino, della quale l'impeto riformatore deve rispettare le radici e le tradizioni. La terra della libertà continua a guardare all'Europa e intende adeguarsi ai migliori standard europei per non perdersi, e però senza rinunciare a talune, peculiari caratteristiche del suo sistema di giustizia che ne fanno anzi un laboratorio di esperienze per

il più generale tessuto della cultura giuridica europea. Penso al giudizio civile sammarinese, ispirato allo *ius commune*, verso il quale – come abbiamo sottolineato in un capitolo del libro – si vanno muovendo i più importanti orientamenti della giurisprudenza europea a garanzia della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona: una volta chiariti il fatto da cui nasce il bisogno e la domanda di giustizia azionati nel giudizio, spetta al giudice comune europeo accertarne la fondatezza e trovare quindi nel “labirinto” delle fonti la soluzione più adeguata in risposta a quel bisogno.

E però l'ancoraggio alla dimensione europea del fenomeno della giustizia pretende che si proceda sulla via di profonde riforme sia del sistema ordinamentale che di quello processuale penale, da realizzare con prontezza, passione, audacia e sapienza, perché San Marino guarda all'Europa ma anche gli organismi europei osservano attentamente la realtà sammarinese. La sfida del confronto aperto e leale va accettata, all'esclusivo fine di rafforzare con le riforme la

democrazia di una piccola e nobile nazione che appartiene storicamente alla grande famiglia dei popoli d'Europa.

Vi ringrazio ancora per la generosa attenzione che, così numerosi, avete inteso prestare alle nostre riflessioni.